

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 24 settembre 1998. — Presidenza del Presidente Francesco STORACE.

La seduta comincia alle 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di martedì 22 settembre scorso, aveva convenuto di integrare l'ordine del giorno della seduta di oggi con l'esame di una proposta di modifica dell'atto di indirizzo sull'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione, e di calendarizzare per la prossima settimana l'esame di una risoluzione riferita alle Tribune per la prossima tornata elettorale, dando mandato al Presidente di fissare le relative

sedute. In esse potrà stabilirsi anche il seguito dell'esame delle relazioni bimestrali riferite all'attuazione del piano editoriale, che risulta al secondo punto dell'ordine del giorno di oggi.

Preannuncia tuttavia che, per la sopravvenuta concomitanza di sedute della Camera e del Senato con quella della Commissione, entrambi i punti all'ordine del giorno di oggi non potranno essere trattati nel merito, e saranno rinviati alla seduta da convocarsi per martedì 29 settembre.

L'Ufficio di presidenza ha inoltre convenuto, prendendo atto dell'orientamento espresso dall'organismo plenario, di differire il seguito dell'esame del Piano per la Nuova Raitre sino alla redazione del piano editoriale di tale rete, che dovrebbe esser reso noto il 9 ottobre.

Comunica altresì che, a seguito di tali deliberazioni, risulta parzialmente modificato anche il programma trimestrale dei lavori della Commissione, con l'inserimento degli argomenti che in precedenza non vi figuravano.

Esame di una proposta di modifica dell'atto di indirizzo sull'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che, come preannunciato, non sarà

possibile procedere oggi all'esame in titolo.

Rende noto sin d'ora il testo degli emendamenti sinora pervenuti alla proposta, che era stata esaminata nel corso dell'Ufficio di presidenza del 22 scorso, ed era già stata inviata a ciascun commissario. Considerando il differimento del suo esame, ritiene opportuno disporre la riapertura del termine per proporre emen-

damenti, e fissa il nuovo termine alle ore 14 di lunedì 28 settembre 1998. I testi resi noti saranno pubblicati in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Dà infine lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, convocata per martedì 29 settembre 1998 alle 13.

La seduta termina alle 13,40.

ALLEGATO

Esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione*(Proposta di modifica dell'atto di indirizzo del 2 aprile 1998)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visto il proprio atto di indirizzo approvato nella seduta del 2 aprile 1998, circa l'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione;

b) tenendo conto dell'esperienza applicativa di tale testo, e ritenendo di dover pervenire, sulla base dell'esperienza, ad alcune modifiche finalizzate a conferire maggiore tempestività ed efficacia all'azione della Commissione;

c) confermando esplicitamente le motivazioni contenute nella premessa dell'atto di indirizzo del 2 aprile 1998, come pure il carattere tuttora sperimentale della procedura,

conviene

di sostituire la parte dispositiva di tale atto di indirizzo con la seguente:

ART. 1.

(Ammissibilità e seguito delle segnalazioni rivolte alla Commissione).

1. Il Presidente riceve le comunicazioni e le segnalazioni indirizzate da qualsivoglia soggetto alla Commissione, ed individua tutte quelle alle quali la Commissione può astrattamente riferire la propria attività istituzionale di vigilanza, escludendo in particolare:

a) quelle che non sono riferite al servizio pubblico radiotelevisivo;

b) quelle che risultano oggettivamente e palesemente infondate nel merito, quelle anonime, e quelle non aventi forma scritta;

c) quelle che comunque risultano manifestamente al di fuori delle competenze attribuite alla Commissione dalla legge.

2. Il Presidente o l'Ufficio di Presidenza della Commissione, con le modalità previste nel presente atto, possono inoltrare le segnalazioni individuate ai sensi del comma 1 alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, affinché la concessionaria, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno della Commissione, risponda alle questioni in esse proposte o ad esse sottese, nonché agli eventuali ulteriori quesiti o considerazioni dell'organo parlamentare.

3. Le segnalazioni individuate ai sensi del comma 1 sono in ogni caso inoltrate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e non possono essere accompagnate da specifiche considerazioni dell'organo parlamentare, qualora presentino entrambi i seguenti requisiti:

a) provengano da deputati o senatori in carica;

b) il loro contenuto consista nella semplice domanda, rivolta alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, soggetto alla potestà di vigilanza della Commissione, ovvero per sapere in relazione ad esso se e quali provvedimenti la concessionaria abbia adottato o intenda adottare.

4. Quando una segnalazione avente i requisiti di cui al comma 3 assume eccezio-

nale rilevanza, l'Ufficio di Presidenza può decidere che la risposta abbia luogo con l'intervento di un rappresentante della concessionaria nella sede della Commissione plenaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento interno.

ART. 2.

(Informazione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza circa le segnalazioni).

1. Il Presidente trasmette periodicamente ai vicepresidenti ed ai segretari della Commissione un sunto delle comunicazioni e delle segnalazioni individuate ai sensi dell'articolo 1. Egli può indicare nel sunto il proprio eventuale intendimento circa il seguito da dare alle segnalazioni, ed evidenzia specificamente quelle che, avendo le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 1, dovranno comunque essere inoltrate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Ciascuno dei vicepresidenti e dei segretari può chiedere, entro sette giorni dall'inoltro del sunto di cui al comma 1, la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, affinché deliberi sul seguito delle segnalazioni, o su altre questioni che comunque riguardino l'applicazione della presente delibera, ovvero affinché disponga che la risposta della concessionaria abbia luogo nella Commissione plenaria, nel caso di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 3.

(Valutazione delle risposte della società concessionaria).

1. Il Presidente informa i vicepresidenti ed i segretari delle risposte pervenute dalla società concessionaria alle segnalazioni inoltrate, ovvero dell'eventuale evidente ritardo o rifiuto di rispondere. Ciascuno di essi può chiedere che l'Ufficio di presidenza si convochi per disporre iniziative conseguenti, o per devolvere una particolare questione alla Commissione plenaria.

2. Il Presidente riferisce periodicamente alla Commissione plenaria le questioni più rilevanti sulle quali la società concessionaria ha dato una risposta, ovvero, interpellata, non l'ha data.

3. Le risposte alle segnalazioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono comunque comunicate ai parlamentari che le hanno formulate.

4. Se la società concessionaria è chiamata a dar risposta ad una segnalazione nella sede della Commissione plenaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e la segnalazione è stata formulata da un deputato o senatore che non fa parte della Commissione, egli è invitato ad assistere alla relativa seduta, limitatamente alla specifica questione, e può prendervi la parola in sede di replica per una sola volta.

ART. 4.

*(Vigilanza a carattere generale.
Relazione bimestrale sull'attuazione
del Piano editoriale).*

1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si impegna a calendarizzare tempestivamente l'esame delle relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, che pervengono alla Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e può prevedere in tali occasioni l'audizione di rappresentanti della concessionaria. Ciascuna relazione bimestrale perverrà alla Commissione nei quindici giorni successivi alla conclusione del bimestre di riferimento.

ART. 5.

(Indirizzo alla società concessionaria).

1. La presente deliberazione ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radio-

televisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società concessionaria stessa, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

PROPOSTE DI MODIFICA

All'articolo 2, comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: "Egli può indicare nel sunto il proprio eventuale intendimento" con le parole: "Egli indica nel sunto il proprio intendimento".

2. 1. Paissan, Semenzato.

All'articolo 1, comma 1, alinea, sopprimere le parole: "in particolare".

1. 1. Relatore.

All'articolo 1, comma 3, alinea, sopprimere le parole: "individuate ai sensi del comma 1".

1. 2. Relatore.

All'articolo 1, comma 4, sostituire la parola: "segnalazione" con "interrogazione".

1. 3. Relatore.

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: "eccezionale rilevanza" con le parole: "particolare rilevanza".

1. 4. Relatore.

All'articolo 1, comma 4, dopo la parola: "rilevanza" aggiungere le seguenti: "e vi sia la richiesta dell'interrogante".

1. 5. Relatore.

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "quelle che" con le parole: "le interrogazioni che".

2. 2. Relatore.

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "segnalazioni inoltrate" con le parole: "segnalazioni ed interrogazioni inoltrate".

3. 1. Relatore.

All'articolo 3, ai commi 3 e 4, sostituire la parola: "segnalazioni" con "interrogazioni" in tutti i casi in cui essa è adoperata.

3. 2. Relatore.